


**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

**AL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE**  
**SEZ. FALLIMENTARE**

**All' Ill.mo G.I. dott. Daniele Gallucci**

**RELAZIONE DI INTEGRAZIONE A SEGUITO PROVV. NOTIF. 06.08.2019**  
**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**  
**art.9, c.3-bis, L.3/2012**

sulla PROPOSTA DI  
PIANO DEL CONSUMATORE DI



**R.G. 1263/2019**

Il sottoscritto dott. Ugo Tagliareni, nato a Palermo (PA) il 19.12.1980, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo al n. 2138, e iscritto nel Registro Revisori Legali al n.167448 con D.M. 12/12/2012 – G.U. 2, 4<sup>^</sup> serie speciale del 08/01/2013, c.f. TGLGUO80T19G273K, telefono 328-8432374 - fax 091-6197091 - indirizzo PEC: ugo.tagliareni@pec.it, domiciliato per la carica presso il suo studio sito in via Salvatore Meccio n. 16 - 90141, Palermo, con provvedimento n. cronol. 15042/2018 del 26.07.2018, notificato il 31.07.2018 è stato nominato dal Tribunale di Termini Imerese - Sez. Volontaria Giurisdizione, professionista incaricato di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi di

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

Composizione della Crisi a norma dell'art. 15, comma 9, Legge n. 3/2012 per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e residente in [REDACTED] ([REDACTED]), Via [REDACTED] n. [REDACTED] dipendente [REDACTED] a tempo pieno e indeterminato, mansione tecnico sanitario di radiologia medica.

Il ricorrente è assistito nelle fasi della presente procedura dall'Avv. Alessandro Militello (CF: MLTLSN78T10I199C), con studio in Palermo, Via Nicolò Garzilli n. 28.

- A seguito dell'acquisizione della relativa documentazione presso gli enti creditori, al fine di chiarire la relativa posizione debitoria, veniva stilata dettagliata relazione ex art. 9 c. 3 bis L. 3/2012, ove si esponeva, in uno alla condizione patrimoniale dell'odierno debitore ed all'elenco particolareggiato di tutti i suoi debiti, una proposta di ammortamento degli stessi in numero di 72 rate complessive, relazione depositata unitamente all'Istanza per l'ammissione della proposta di "Piano del Consumatore" ex art. 7 c.1 e segg. L. 3/2012, in data 17.06.2019;

- Con **provvedimento del 22.07.2019, depositato in Cancelleria il 06.08.2019 (R.G. 1263/2019)**, l'Ill.mo Tribunale adito in persona del G.I. Dott. Gallucci, richiedeva, nel termine di giorni 15 dalla ricezione, di apportare integrazioni alla proposta e produrre ulteriore documentazione, affermando che:

- *considerato che il file .rar contenente gli allegati alla relazione dell'OCC non risulta leggibile;*

Per tale aspetto, lo scrivente provvede ad allegarli anche alla presente, mentre il legale provvede a ritrasmetterli come singoli files in formato pdf, effettuando un nuovo deposito;

- *fosse necessaria attestazione ex art. 7 l. 3/2012 considerato che tra i creditori di [REDACTED] [REDACTED] vi sono soggetti muniti di privilegio generale sui beni mobili (Riscossione Sicilia S.p.A. e*

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

*Comune di [REDACTED]) e che l'istante è titolare di un'autovettura, con la conseguenza che la falcidia di tali crediti è consentita solo in presenza dell'attestazione di cui all'art. 7 della legge n. 3 del 2012;*

Per quanto attiene l'attestazione sulla falcidia dei debiti muniti di privilegio generale sui beni mobili, ovvero quelli nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. (**euro 72,93**) e del Comune di [REDACTED] (**euro 281,00**), si osserva quanto segue.

Lo scrivente Gestore, alle pgg. 16-17 della Relazione, precisava che *“l'unico bene mobile registrato di cui dispone l'istante è costituito da autovettura OPEL Meriva, targata [REDACTED], di prima immatricolazione, acquistata il 07.04.2011 al prezzo di euro 19.650,00 (cfr. allegato 14 Relazione - Visura P.R.A.). Vista la vetustà del veicolo, e la necessità nell'utilizzo del medesimo per le necessità di recarsi al lavoro e familiari, si ritiene lo stesso mezzo irrilevante ai fini di un'eventuale liquidazione del bene per soddisfare i creditori”*.

A seguito del suddetto provvedimento, ha provveduto a verificare che il suo attuale valore di mercato medio si attesta intorno ai 6.500,00 euro, e pertanto trattasi di veicolo abbastanza datato, e relativamente di scarso valore.

Per quanto riguarda il debito nei confronti di Riscossione Sicilia SpA, la somma di euro 72,93 non è dovuta a titolo di IVA o ritenute. Invero, le somme dovute all'erario a titolo di I.V.A. sono assistite da diverse forme di privilegio. In particolare, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 62, c. 3, d.P.R. 633/1972 e dalle seguenti disposizioni codicistiche, il privilegio è generale mobiliare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2752 c. 3 c.c., ed è esteso per quanto dovuto sia per sorte capitale, sia per sorte interessi sia per quanto dovuto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (o, secondo la dizione usata dal legislatore precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. 472/1997, soprattassa e pena pecuniaria). Trattandosi di privilegio generale, la causa di prelazione si deve intendere estesa a tutti i beni mobili che si trovano nel patrimonio del debitore.

Ciò premesso, nel riformulare una proposizione del piano come appresso riportata in dettaglio, si ritiene che, previo soddisfacimento integrale dei due menzionati creditori, sia fattibile, anche sotto il profilo della *“meritevolezza”*, la proposta di *“Piano del Consumatore”* riformulata alla luce della soddisfazione integrale dei due creditori cui viene attribuito privilegio generale. In subordine, come

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

richiesto dal Giudice, si formula alternativamente una proposta di “accordo di ristrutturazione dei debiti” ex artt. 10 ss. L. n. 3/2012, con il medesimo soddisfacimento integrale dei creditori Riscossione Sicilia SpA e Comune di [REDACTED].

Premesso tanto, si offre l'importo pari al 100% di tali debiti, e pertanto lo scrivente

ATTESTA

La fattibilità del “Piano del consumatore” ex art.7 e segg., o in subordine dell’”Accordo del debitore” ex art.10 e segg., come appresso riformulati.

- *considerato che occorre integrare la documentazione prodotta mediante il deposito dei provvedimenti giudiziali che pongono a carico del ricorrente gli obblighi di mantenimento dedotti in ricorso, nonché il contratto di locazione dell'immobile sito in [REDACTED]*

In ordine ai documenti richiesti riguardanti gli obblighi di mantenimento ed il canone di locazione, si precisa che, come indicato in relazione a pag. 3, gli stessi erano già stati depositati unitamente alla prima istanza ex art. 15 co. 9 l. 3/2012, a firma dell'Avv. Militello (**All. 4 Relazione particolareggiata**), corrispondenti, rispettivamente, agli allegati nn. 12, 13 e 29. Tuttavia, si provvede, come da richiesta, a depositare altresì gli stessi unitamente alla presente Relazione integrativa (**cf. allegati I, II, III**), nonché alla istanza a firma dell'Avv. Militello.

- *ritenuto che, da un sommario esame degli atti, parrebbe non sussistere, nel caso di specie, il requisito della meritevolezza;*

In merito alla dubbia sussistenza del requisito della meritevolezza ex artt. 7 e ss. L. 3/2012, si osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la situazione economica del debitore è di sovraindebitamento quando vi sia squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile.

Ebbene, la scansione temporale dell'accesso al credito evidenzia, altresì, il tipico «atteggiamento vorticoso di esposizione», per cui si chiede in prestito denaro per far fronte al pagamento di debiti pregressi.

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

Posto che, nel caso di specie, una parte consistente dell'esposizione debitoria è costituita dagli alti interessi per il capitale prestato, le somme di denaro di cui ha effettivamente beneficiato il debitore sono sicuramente minori rispetto all'esposizione effettiva, e la posizione debitoria non appare contratta con colposo atteggiamento di accesso al credito, bensì dettata da necessità oggettive e documentate.

Si evidenzia, tra l'altro, che il Sig. ■■■■■, a seguito della separazione dalla moglie, si è trovato costretto a trasferirsi in un altro alloggio, continuando a sostenere il pagamento del canone di locazione dell'abitazione dell'ex moglie e della figlia, sita in ■■■■■ oltre che del loro mantenimento. A ciò si aggiunga il mantenimento (giusta decreto emesso dal Tribunale di Palermo) del figlio ■■■■■ nato a ■■■■■ il ■■■■■ da una seconda relazione, interrottasi poco dopo la nascita del suddetto.

Con particolare riferimento al **periodo 2014-2017**, come indicato in provvedimento, si riepilogano i seguenti eventi che dimostrano **l'imprevedibilità da parte del ricorrente, e la connessa necessità di ricorrere ad ulteriore credito:**

**Nel 2015**, veniva diagnosticata al figlio ■■■■■, una grave patologia che comporta ritardi nel linguaggio e disturbo della regolazione. Ciò ha comportato cospicue spese straordinarie e continue visite di accertamento presso strutture specialistiche che continuano tutt'oggi (**documentazione già in allegato 5.ter e 5.quer Relazione**). Tali spese non possono definirsi quali ordinarie e rientranti tra quelle normalmente previste per il mantenimento della famiglia, essendo caratterizzate certamente dal requisito della imprevedibilità e della straordinarietà, attesa la gravità delle patologie diagnosticate.

Fin dall'età di 18 mesi circa, il figlio ■■■■■ ha presentato ricorrenti episodi febbrili, costringendolo a ripetuti ricoveri, nonché ha comportato, per il debitore, l'acquisto di adeguati farmaci per le sue cure. A tali episodi febbrili, si accompagnava, in data 19.09.2016, un ricovero presso l'Ospedale ■■■■■ di ■■■■■ per presunta "tonsillite essudativa febbrile", dopo gli accertamenti del caso gli veniva diagnosticata "polmonite sinistra".

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

A tale episodio, seguivano ulteriori accertamenti specialistici che diagnosticavano la c.d. malattia “TRAPS”, sindrome periodica associata al recettore 1 del fattore di necrosi tumorale. A tale malattia sono legati probabilmente anche i disturbi psico-motori di cui il bambino soffre.

**Durante il 2016**, il bambino cominciava ad effettuare sedute di logopedia e psicomotricità, che continuano tutt’ora, con la conseguenza che tali prestazioni ed interventi terapeutici hanno comportato delle notevoli spese, non coperte dal SSN, e ciò appare come una delle cause concomitanti che hanno spinto il debitore a rivolgersi alle forme di finanziamento contratte.

**Nel 2016**, poi, vi è inoltre stata la necessità di contrarre un ulteriore finanziamento per la ristrutturazione obbligatoria di un balcone pericolante dell’abitazione ricevuta in comodato dal padre (**già riportati a pag. 8 ed allegato 5.quinquies e 5.sexies Relazione particolareggiata del Gestore**), in cui tutt’ora risiede, e pagamento di debiti pregressi di varia natura, nonché di diverse tasse, quale IMU pagato per conto del padre sull’abitazione utilizzata, oltre ad alcune mensilità di mantenimento dei figli che aveva in arretrato.

Questa serie concatenante di eventi ha dato il via ad una spirale di richieste di finanziamento. D’altronde, il ripetuto accesso al credito è stato anche facilitato dalla condotta tenuta dai diversi istituti di credito e dalle finanziarie le quali, va detto, giocano un ruolo fortemente persuasivo nei confronti dei debitori, pubblicizzando la facilità dell’accesso al credito senza valutare le reali capacità reddituali dei debitori richiedenti, o senza verificare la coesistenza di ulteriori forme di finanziamento contratte, e senza neppure rappresentare loro le reali conseguenze derivanti da un inadempimento contrattuale. Ovviamente l’accesso al credito non rappresenta di per sé la causa del sovraindebitamento, tuttavia, a quest’ultimo possono essere ricondotti alcuni comportamenti dei singoli istituti di credito, quali ad esempio le tecniche di rifinanziamento che le stesse finanziarie propongono per estinguere le obbligazioni precedentemente assunte, a cui il debitore sovente aderisce sia per bloccare eventuali procedimenti esecutivi, sia per evitare uno stato di insolvenza che precluderebbe l’accesso al mercato del credito.

Tali circostanze devono inoltre essere osservate soprattutto alla luce della lettura dell’**art. 124 bis del Testo Unico in materia bancaria e finanziaria**, il quale dispone che “*prima della conclusione*

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

*del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario ottenute consultando una banca dati pertinente”.*

Anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con D.M. n. 117 del 03.02.2011, ha previsto che “al fine di evitare comportamenti non prudenti ed assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito, i finanziatori assolvono l’obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previsto dall’art. 124 bis del T.U.B., applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione ed al monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati dagli artt. 53, 67, 108, 109 e 114 quatordecies del T.U.B. e dalle relative disposizioni di attuazione”.

Ne deriva che, nel momento di erogazione del finanziamento, i vari istituti di credito e le banche hanno ritenuto il Sig. ██████ meritevole di ricevere tali emolumenti, senza porsi il problema di aggravare il suo stato di sovraindebitamento. Orbene, è noto che la Legge n. 3/2012 sia stata introdotta nel nostro ordinamento anche in una prospettiva di normativa antiusura.

Difatti, i costi legati ai finanziamenti erogati hanno via via prodotto una duplicazione della situazione debitoria, rendendo ad un certo punto impossibile per il ricorrente far fronte alle scadenze periodiche di pagamento.

Di conseguenza, **nonostante le obbligazioni siano state assunte con la prospettiva di riuscire ad onorarle, e non con condotta colposa**, seppur con l’assunzione di debiti evidentemente sproporzionati alle proprie capacità patrimoniali e reddituali, le circostanze familiari, le spese imprevedibili di ristrutturazione della casa ricevuta in comodato dal padre, le spese di locazione dell’immobile abitato dalla ex moglie e dalla figlia e quelle necessarie al loro mantenimento, oltre a quelle del figlio ██████, nato da una successiva relazione; le patologie sofferte dallo stesso debitore e da entrambi i figli, hanno determinato per il Sig. ██████ una crescente carenza di liquidità e la conseguente incapacità di fronteggiare gli impegni di pagamento assunti.

Non si può sostenere che il Sig. ██████ abbia contratto i debiti senza la prospettiva di adempierli, difatti sino alla seconda metà del 2017 ha cercato, riuscendovi, di onorare i finanziamenti contratti entro le scadenze.

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

- *ritenuto che sarebbe più opportuno, mediante l'ausilio dell'O.C.C. rimodulare il piano sotto forma di proposta di accordo rivolta ai creditori;*

Tutto ciò premesso, preme ribadire la fattibilità della proposta di “Piano del Consumatore” sia come inizialmente formulata, sia come riformulata nella presente Relazione integrativa, osservandosi all'uopo quanto precede ed in particolare, alla luce delle osservazioni del Tribunale adito, si perviene ad una riformulazione della proposta di “Piano del Consumatore” ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 o, in subordine, secondo le medesime percentuali, a quella di “Accordo di ristrutturazione dei debiti” ex artt. 10 e ss. L. 3/2012.

Pertanto il debitore, con l'ausilio dello scrivente e del proprio Advisor, riformulando secondo i dettati del Sig. G.D. e delle argomentazioni articolate nella presente, propone in questa sede:

**IN VIA PRINCIPALE**, per quanto chiarito, specificato e premesso, una nuova proposta di “Piano del Consumatore” ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 come appresso riformulata.

**Nella seguente tabella trovano esposizione i debiti, e gli importi e percentuali offerti ai creditori, per complessivi 36.000,00 €.**

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

| Creditore                      | Grado privilegio    | Debito residuo (A+B) | Importo offerto per Capitale e Interessi | % soddisfazione | Rate Mensili attuali | Rate Mensili proposte su crediti prededucibili (Prime 17 mensilità) | Rate Mensili proposte (successive a prededucibili) - da Rata n.18 a n.72 |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--|-----------------|----------------------|---|--|
| COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA      | Chirografo          | - 14.785,33          | - 5.809,95                               | 39,30%          | 277,57               |   | - 105,69   |
| COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA      | Chirografo          | - 5.472,27           | - 2.150,35                               | 39,30%          | 150,00               |   | - 39,12  |
| COMPASS GRUPPO MEDIOBANCA      | Chirografo          | - 1.495,41           | - 587,63                                 | 39,30%          | 50,00                |   | - 10,69  |
| COMUNE DI ██████████           | Privilegio generale | - 281,00             | - 281,00                                 | 100,00%         | -                    | - 16,53   |  |
| AGOS DUCATO S.p.A.             | Chirografo          | - 20.331,31          | - 7.989,26                               | 39,30%          | 324,00               |   | - 145,34   |
| Banca MPS                      | Chirografo          | - 6.390,53           | - 2.511,18                               | 39,30%          | -                    |   | - 45,68  |
| AGOS DUCATO S.p.A.             | Chirografo          | - 729,20             | - 286,54                                 | 39,30%          | 63,60                |   | - 5,21   |
| Finitalia Assicurazione Unipol | Chirografo          | - 416,74             | - 163,76                                 | 39,30%          | 59,54                |   | - 2,98   |
| Equilon FUTURO S.p.A.          | Chirografo          | - 16.830,00          | - 6.613,41                               | 39,30%          | 330,00               |   | - 120,31   |
| AGOS DUCATO S.p.A.             | Chirografo          | - 3.492,77           | - 1.372,50                               | 39,30%          | 90,00                |   | - 24,97  |
| Riscossione sicilia s.p.a.     | Privilegio generale | - 72,93              | - 72,93                                  | 100,00%         |                      | - 4,29  |  |
| Dott.sa Francesca Gagliano     | Prededucibile       | - 1.268,80           | - 1.268,80                               | 100,00%         |                      | - 74,64   |  |
| Avv. Alessandro Militello      | Prededucibile       | - 3.151,70           | - 3.151,70                               | 100,00%         |                      | - 185,39  |  |
| OCC - Dr. Ugo Tagliareni       | Prededucibile       | - 3.740,99           | - 3.740,99                               | 100,00%         |                      | - 220,06  |  |
| <b>totali</b>                  |                     | - 78.458,98          | - 36.000,00                              |                 | 1.344,71             | - 500,91  | - 500,0  |

Per quanto sopra riportato, il consumatore propone il pagamento del **100% dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati, e il pagamento del 39,30% di quelli chirografari**, per un totale di euro 36.000,00 (a fronte dei 69.943,56 euro per creditori chirografari, oltre crediti privilegiati per euro 353,93 più spese di procedura nette di euro 8.161,49) per n.72 rate di importo pari ad euro 500,00 (500,91 quanto alle rate dalla n.1 alla n.17 destinate al pagamento

**in prededuzione del legale, dell'Advisor e dell'OCC, e per euro 500,00, mensili per le successive 55 rate, dalla n. 18 alla n.72, destinate invece al pagamento dei creditori chirografari), come descritto in dettaglio nella tabella sopra riportata.**

**IN SUBORDINE**, si prevede la proposta **sotto forma di Accordo ex artt. 10 ss. L. n. 3/2012** con le medesime percentuali di soddisfazione, con la precisazione che lo scrivente ritiene difficilmente attuabile un Accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa di Piano del Consumatore, poiché subordinato al voto favorevole dei creditori rappresentanti il 60% del credito.

Ebbene, il debitore ha un'entrata netta mensile di euro 2.370,00 ed affronta spese per il nucleo familiare pari ad euro 1.991,79.

A ciò si aggiunga la trattenuta di 1/5 dello stipendio pari ad euro 330,00 da parte del creditore Equilon Futuro SpA.

Ai fini di una proposta di piano del Consumatore, o, in subordine, di Accordo di ristrutturazione dei debiti, si è individuata una rata sostenibile di **euro 500,00 (550,91 per le prime 17 rate)**, superiore a quella scaturita dalla differenza tra entrate nette mensili e spese mensili sostenute (ovvero euro 378,21) e ciò in quanto il debitore, si è dimostrato disponibile ad effettuare un ulteriore sacrificio in termini economici per cui ridurrà lievemente nell'avvenire le proprie spese, onde consentire il soddisfacimento del 39,30% dei creditori chirografari ed il 100% di quelli privilegiati e prededucibili.

Ai fini della valutazione da parte dell'Ill.mo G.D. tra le due opzioni prospettate, si evidenzia che nella denegata ipotesi di rigetto di entrambe le proposte, **e quindi in ipotesi del perdurare o di avviare ulteriori azioni esecutive individuali, le stesse non sarebbero convenienti neanche per i creditori medesimi, come già espresso a pag. 29 della Relazione particolareggiata**, come appresso riproposto:

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

*“In ultimo si evidenzia che, nella denegata ipotesi di rigetto della Proposta formulata, **le eventuali azioni dei creditori non sarebbero convenienti per i medesimi**. Infatti, quali attività, o meglio fonti di reddito del debitore, si rileva che l'unica di fatto aggredibile è costituita dal proprio stipendio, per le ragioni di seguito esposte:*

- 1- L'unico bene mobile costituito dall'autovettura Opel Meriva dell'anno 2011 è indispensabile anche per svolgere la propria attività lavorativa, oltre all'uso proprio, e l'eventuale vendita forzata della medesima sarebbe certamente sconveniente, posto che la vettura ha 8 anni, e non è di lusso;*
- 2- Come già esposto precedentemente, il debitore inoltre non possiede alcuna proprietà immobiliare, pertanto nessun immobile sarebbe aggredibile da parte dei creditori dello stesso;*
- 3- In caso di eventuali pignoramenti mobiliari presso terzi mirati alle proprie retribuzioni, la quota pignorabile sarebbe inferiore a quella di cui alle proposte formulate, in quanto si attesterebbe intorno **ad euro 370,00, pari al quinto dello stipendio, oltre euro 337,00 per la cessione del V dello stipendio in essere che proseguirebbe, comportando un esborso di fatto insostenibile, per quanto appena rappresentato, di euro 707,00.**”*

Appare altresì opportuno sottolineare che in realtà un eventuale pignoramento potrebbe essere opposto in quanto il debitore, come già indicato a pag.26 della Relazione Particolareggiata:

*“..provvede al mantenimento parziale dei suoi due figli ██████ e ██████ versando un assegno di mantenimento a loro beneficio, e sostiene altresì il pagamento del canone di locazione dell'abitazione dell'ex moglie e della figlia, sita in ██████.” **rispettivamente di euro 400,00 per ██████, e di euro 300,00 per ██████** oltre alle spese mediche documentate stante le patologie dei minori, giusta Sentenze di assegnazione del mantenimento fornite dal debitore.*

Ciò in quanto il debitore non possiede alcun bene immobile, e l'unico reddito è dato dallo stipendio, **la cui quota aggredibile da parte dei creditori tramite pignoramento**, considerate le vigenti trattenute per cessione del quinto in favore della finanziaria EQUILON di euro 330,00 mensili, e l'ulteriore trattenuta di euro 7,00, regolarmente addebitate in busta paga, risulterebbe come noto

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

pari alla differenza fra la metà della retribuzione (al netto delle ritenute) e la quota ceduta, e pertanto nel caso in specie pari mediamente ad euro ad euro 848,00.

Pertanto considerato che l'unico reddito è dato dallo stipendio netto di euro 2.370,00 medi mensili, dedotti euro 337,00 di cessione e trattenuta vigenti (330,00+7,00), sui 2.033,00 residui **la quota aggredibile da parte dei creditori tramite pignoramento**, (come noto pari alla differenza fra la metà della retribuzione -al netto delle ritenute- e la quota ceduta), **nella peggior, ed a parere dello scrivente inverosimile, ipotesi di disconoscimento delle sentenze di mantenimento pari a 700,00 euro mensili**, sarebbe pari nel caso in specie ad **euro 848,00** ( $2.370/2=1.185$ .  $1.185-337=848$ ) importo di fatto insostenibile per il debitore.

Si rappresenta altresì che applicando invece **nel caso opposto l'impignorabilità ai mantenimenti per euro 700,00 mensili** corrisposti per i figli, e pertanto **l'ipotesi che appare più plausibile, la quota aggredibile da parte dei creditori tramite pignoramento**, risulterebbe pari a circa **euro 148,00** ( $2.370/2=1.185$ .  $1.185-337-700=148$ ), **importo di gran lunga inferiore a quelli offerti nelle due proposte prospettate in questa sede.**

Ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto come sopra rappresentato

**CHIEDE**

Alla S.V.Ill.ma di voler accogliere la proposta di Piano del Consumatore ex. Art. 7 e segg. L.3/2012 prospettata, o, in subordine, di Accordo di ristrutturazione dei debiti ex Artt. 10 ss. L. 3/2012, analiticamente descritte e valutate nella presente "RELAZIONE INTEGRATIVA ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI" che nel resto richiama integralmente la precedente Relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 9 c.3-bis, L.3/2012 a firma dello scrivente dott. Ugo Tagliareni, stante la sussistenza dei requisiti ex legge 3/2012, e di voler altresì valutare, in caso di accoglimento e dunque di emissione del decreto di fissazione udienza per l'omologa ai sensi della L. 3/2012, **di disporre che sino all'omologa definitiva del Piano (o dell'Accordo), non potranno, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguire azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o**

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

causa anteriore, richiedendo quindi di disporre l'improcedibilità di eventuali azioni esecutive da parte dei creditori; **tra cui in particolare l'improcedibilità delle azioni conseguenti al Decreto ingiuntivo n. 94/19 per euro 21.753,01, notificato il 15.02.2019 in danno del debitore, da parte della Compass Banca S.p.a, nonché di voler disporre la contestuale estinzione del Conto Corrente passivo n. 37211.02. Quanto appena espresso al fine di poter accedere, all'esito, alla successiva esdebitazione.**

GIUDIZIO DI COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA  
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

Lo scrivente facente funzioni di O.C.C. ritiene quindi che la documentazione prodotta dal ricorrente ed ottenuta a seguito di richieste dello scrivente e di colloqui ed incontri con l'istante risulta quanto più completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovraindebitamento in oggetto, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomine di periti e consulenti specifici dello scrivente facente funzioni di O.C.C.

Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

ATTESTAZIONE

Sulla base di quanto esposto lo scrivente quale incaricato dal Tribunale di Termini Imerese con Provvedimento proc. 15042/2018 R.G. V.G. del 30.07.2018 alle funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, ai sensi dell'art.9 comma 2 L.3/2012, **attesta la fattibilità** del proposto piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art.7 c.1 e ss. L.3/2012, "Piano del Consumatore", presentato dal sig. ██████████, verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, ex art.15 comma 6 L. cit., o in subordine, del proposto accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 10 ss. L. 3/2012 "Accordo di ristrutturazione dei debiti", secondo le medesime percentuali.


Con osservanza

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

Palermo, li, 12 Agosto 2019

Il Professionista facente funzione di  
Organismo di Composizione della Crisi

Dott. Ugo Tagliareni



Allegati:

- I) Omologa separazione consensuale [REDACTED];
- II) Decreto Condizioni per l'affidamento del minore [REDACTED];
- III) Contratto di locazione immobile [REDACTED]

Allegati della Relazione particolareggiata del 14.06.2019:

INDICE ALLEGATI:

- 1) Provvedimento del 26/07/2018 di nomina dr. Ugo Tagliareni quale professionista con funzioni di OCC emesso dal Trib. di Termini Imerese - sez. Fallimentare - Giudice Dott. Daniele Gallucci RG. V.G. 1440/2018;
- 2) Accettazione dell'incarico di professionista;
- 3) Verbale di inizio operazioni del 03.08.2018;
- 4) Prima proposta di piano del consumatore ex art. 9 e 12 bis l. 3/2012 con indice allegati;
- 5) Proposta aggiornata di piano del consumatore ex art. 9 e 12 bis l. 3/2012;
- 5bis) Quadro clinico [REDACTED]
- 5ter) Quadro clinico [REDACTED];
- 5quater) Diagnosi e patologie [REDACTED]
- 5quinqies) Autocertificazione spese ristrutturazione balcone e pagamento arretrati;
- 5sexies) Giustificativi pagamento IMU abitazione di [REDACTED];
- 5septies) Dichiarazione dei redditi ex moglie [REDACTED]

**UGO TAGLIARENI**  
**DOTTORE COMMERCIALISTA**  
**REVISORE LEGALE**

- 5) Contratto di cessione del quinto dello stipendio Equilon;
- 6) Situazione debitoria Compass;
- 7) Decreto ingiuntivo Compass 4188/2018;
- 8) Situazione debitoria Agos;
- 9) Debito Comune di ██████████;
- 9-bis) Resoconto Finitalia;
- 10) Movimenti bancari MPS;
- 10a) Nota spese Dott.ssa Francesca Gagliano;
- 10b) Nota spese Avv. Alessandro Militello;
- 11) Crif aggiornato 2018;
- 12) Spese mediche ultimo trimestre 2018;
- 12-bis) Spese mensili ed utenze del sig. ██████████;
- 13) Dichiarazioni dei redditi anni 2014-2017;
- 14) Certificato PRA;
- 15) Estratto di ruolo Riscossione Sicilia ██████████;
- 16) Banca d'Italia Centrale Rischi;
- 17) Ricerca CAI Banca d'Italia;
- 18) Certificato Carichi Pendenti Agenzia Entrate;
- 19) Visure Catastali Agenzia delle Entrate;
- 20) Situazione debitoria INPS;
- 21) Situazione debitoria INAIL;
- 22) Ruolo generale Cancelleria;
- 23) Certificato procedimenti esecutivi mobiliari e immobiliari;
- 24) Certificato procedure fallimentari;
- 25) Visura ipocatastale;
- 26) Atti di registro del cassetto fiscale;
- 27) Indici spese Istat anno 2017.